

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2614

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRIVA, NAPOLITANO, D'ALEMA, RAICICH, GIANNANTONI, DE SABBATA, DONELLI, DULBECCO, FABBRI SERONI ADRIANA, FAENZI, FLAMIGNI, IPERICO, LAVAGNOLI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, MALAGUGINI, MENDOLA GIUSEPPA, TORTORELLA ALDO, TRIPODI GIROLAMO

Presentata il 17 dicembre 1973

Nuovo ordinamento del teatro di prosa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta si fonda sull'analisi della situazione in cui versa il teatro in Italia, dello scarso rilievo che esso ha nel panorama dei mezzi di espressione e comunicazione, e delle dimensioni che potrebbe assumere, alla luce di una sua diversa valutazione, collocazione e utilizzazione quale strumento di maturazione della coscienza critica dei cittadini.

La crisi storica del teatro in Italia non si supera con la creazione, come da qualche tempo si va proponendo, di un teatro nazionale, a ricalco della *Comédie Française* o del *National Theatre* di Laurence Olivier, di teatri cioè, che, nonostante la ricchissima tradizione di quei paesi, manifestano evidenti segni di crisi. Un teatro nazionale in Italia non potrebbe avere oggi una funzione positiva, quando la tendenza è verso la più larga molteplicità di esperienze e ricerche. A ciò si aggiunga il fatto che la storia del nostro teatro, dal Rinascimento ad oggi, non è lontanamente paragonabile a quella ricchissima, proprio per la dimensione nazionale sotto il profilo culturale e politico, che il teatro ha avuto in Francia e in Inghilterra. Né sia-

mo stati capaci di creare una scuola teatrale nazionale, e ciò proprio per la mancanza di quelle strutture, ed ancor prima di quell'interesse per i problemi della cultura, di cui l'Italia lamenta ormai da tempi immemorabili, la carenza.

Non di un teatro nazionale abbiamo bisogno, non di falso prestigio, ma innanzitutto di un'apertura radicalmente nuova verso i problemi della cultura, per una ristrutturazione anche del teatro, che offra ad esso la possibilità di svilupparsi, acquistando quella funzione di strumento vivo e attivo di crescita dei cittadini, come da tempo proponiamo.

È una funzione, questa, che attribuisce un nuovo ruolo al teatrante, molto più esaltante di quello assai limitativo di interprete di testi e di personaggi che gli sono estranei. Dalle nostre proposte scaturisce per lui un ruolo strettamente legato alla realtà sociale nella quale opera e dalla quale trae forza, scaturisce una posizione di collegamento organico con le classi lavoratrici, quale nuovo pubblico cui il teatro si deve aprire, deve essere destinato, per assumere quella funzio-

ne che da tempo vanno giustamente rivendendo autori, attori e critici di teatro.

Oggi il teatro rimane ancora prevalentemente chiuso ad un pubblico nuovo, giovane, ad un pubblico di lavoratori, per continuare ad essere frequentato e fruito da un pubblico privilegiato, borghese e piccolo-borghese, ormai fuori dalle spinte rinnovatrici della nostra società. Del resto, è questa la conclusione emersa dai convegni della Società attori italiani di Fiuggi del settembre 1971 e dell'Associazione nazionale dei critici di teatro del febbraio 1972.

La ricerca di un pubblico nuovo impone un'analisi critica della situazione oggi di fatto del teatro in Italia, dalla quale partire per una ristrutturazione che favorisca un rinnovamento di fondo, la moltiplicazione degli spazi teatrali e delle esperienze, una nuova dimensione per il teatrante, la gestione democratica del tessuto teatrale che andrà formandosi.

Il teatro di prosa ha oggi un'incidenza minima sul bilancio generale dello spettacolo, essendo stati spesi per esso nel 1971 6,5 miliardi di lire su un totale di quasi 541 miliardi che, secondo i dati della Società italiana autori e editori, i cittadini italiani hanno versato per tutte le forme di spettacolo. Si tratta di qualcosa come l'1,2 per cento. Del resto, a questa percentuale minima corrisponde l'esiguità del numero dei biglietti venduti, che sono stati meno di 5 milioni e mezzo rispetto ai 537,7 milioni venduti per il cinema. Anche qui qualcosa come l'1 per cento, per non parlare del pubblico ancora più numeroso della televisione che per certe singole trasmissioni televisive è cinque volte superiore al numero degli spettatori che in un anno intero si recano al teatro.

Il teatro quindi, sì, è uno strumento di comunicazione, ma non è uno strumento di comunicazione di massa.

Lo scarsissimo rilievo del teatro di prosa nel panorama complessivo dello spettacolo in Italia si aggrava ancor più nelle regioni meridionali del nostro paese, che in tutta la sfera culturale lamentano una forte arretratezza quale risultato di tanti anni di politica antimeridionalista.

Rispetto ai 3.678 milioni di lire spesi per la prosa nell'Italia settentrionale durante tutto il 1971, fanno riscontro i 684 milioni dell'Italia meridionale e i 1.720 milioni dell'Italia centrale. Questo squilibrio appare ancor più evidente nei casi limite della Basilicata, dove nell'intero 1971 si è speso per la prosa solo 6 milioni di lire, della Calabria con 26

milioni e della Sardegna con 41, in confronto ai 1.290 milioni della Lombardia ed ai 946 milioni del Lazio.

Le cause di questa situazione sono molteplici, ma risalgono tutte alle scelte generali dei governi che in questi anni si sono succeduti al potere e nulla hanno fatto per stimolare lo sviluppo del teatro e dargli nuovo slancio e vitalità in un quadro profondamente modificato dall'avvento del cinema e della televisione.

Eppure, negli ultimi tempi sono cresciuti i fermenti di rinnovamento del linguaggio teatrale, sono aumentate le esigenze di un pubblico giovane che si è accostato al teatro, si è esteso l'interesse per l'uso politico del teatro come strumento di conoscenza e coscienza.

A queste tendenze nuove e positive non ha corrisposto una nuova politica per il teatro, non hanno corrisposto misure e provvidenze che accogliessero le nuove istanze e dessero loro spazio e slancio, che recepissero le richieste fermamente avanzate dai più larghi ambienti interessati al teatro, dai convegni nazionali della Società attori italiani e dell'Associazione nazionale dei critici teatrali, a quelli promossi a Porretta Terme e a L'Aquila rispettivamente dalla regione Emilia-Romagna e dal Consiglio regionale abruzzese.

Per noi comunisti, il teatro deve essere concepito come servizio pubblico democraticamente e socialmente gestito, messo ossia a disposizione di tutti i cittadini, con la possibilità per essi di partecipare attivamente e responsabilmente a tutte le scelte relative allo sviluppo delle attività teatrali: deve essere cioè concepito come autentico strumento di partecipazione e maturazione delle coscienze.

Questo processo di ristrutturazione deve poter trovare il suo punto di forza nelle regioni, nel cui ambito è possibile promuovere la creazione di organismi culturali profondamente democratici. Non dovrà essere quella delle regioni una pura e semplice azione di coordinamento fra i vari centri attivi esistenti, né di mera estensione dell'azione del teatro pubblico a tutto il territorio regionale, col rischio di imporre una uniformità di svolgimento della vita teatrale; è invece necessario favorire le spinte popolari e di base, aiutare la formazione di nuove leve di quadri culturali indispensabili a un reale rinnovamento del teatro italiano.

Per far questo occorre per prima cosa delegare alle regioni il compito di promuovere le attività teatrali, a norma dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica.

Questo compito dovrebbe, a nostro modo di vedere, esplicarsi in direzione del finanziamento della produzione e dell'esercizio, della sperimentazione e della formazione di nuovi quadri, della creazione di nuove strutture teatrali.

Per quanto riguarda la produzione, l'intendimento che perseguiamo con la nostra proposta di legge è di promuovere l'iniziativa locale, a livello regionale, comprensoriale e comunale, come pure le attività delle singole compagnie, in tutte le forme esistenti, private e cooperative, le attività dei teatri stabili, delle associazioni teatrali regionali, i circuiti regionali delle associazioni culturali di massa dei lavoratori. Si tratta, in sostanza, non soltanto di assicurare la continuità di tutte le strutture produttive esistenti, con l'eliminazione delle bardature parassitarie (vedi ETI, IDI e INDA), quanto di promuovere la creazione di nuove strutture produttive pubbliche nelle singole regioni, di dare ad esse un'organicità di lavoro nell'ambito della programmazione regionale, di assicurare la partecipazione sociale alle scelte teatrali. Questo ruolo non si esaurisce, e diciamo addirittura non si assolve, con una scelta di forme e contenuti, è un ruolo che si realizza soprattutto nel metodo, nel rapporto che tutti i cittadini, l'ambiente stabiliscono con il teatro, rapporto che non deve vedere i cittadini quali semplici consumatori del prodotto culturale, ma come corresponsabili della sua scelta.

Per l'esercizio, anche qui l'obiettivo è di non ledere le strutture esistenti, per garantirne la continuità, e di promuovere il sorgere di nuove, soprattutto pubbliche.

Si tratta di finanziare l'esercizio pubblico, ossia i teatri comunali, provinciali e di altri enti pubblici, come pure di aiutare i comuni che utilizzano sale private, di finanziare l'esercizio di teatri e sale appartenenti a circoli aziendali, culturali, a cooperative e associazioni; infine, di finanziare l'esercizio privato quando esso concorra alla programmazione regionale ospitando almeno cinque dei suoi spettacoli.

Ma perché anche queste strutture si pongano in un rapporto nuovo con la popolazione, occorre assicurare la gestione sociale di tutti i momenti, dalla programmazione, alla produzione, all'esercizio.

È questa la linea del decentramento e della democratizzazione del teatro. Ma questo non basta ad assicurare la qualificazione culturale, la crescita culturale. Per tendere a questo obiettivo, occorre finanziare le inizia-

tive di ricerca e di sperimentazione, in piena autonomia di forme, linguaggi e metodi.

Quando parliamo di ricerca e sperimentazione, intendiamo riferirci non soltanto ai nuovi linguaggi teatrali, ma anche ai tentativi di estendere l'avvenimento teatrale al di là dei limiti in cui solitamente si circoscrive, per aprirlo al contributo di altre discipline artistiche e scientifiche, in modo che sia il risultato di un'azione radicata sul piano sociologico.

Ed è proprio in questa direzione che si muove la nostra proposta, indicata nei compiti assegnati alla regione, di promuovere l'associazionismo ed ogni altra forma di partecipazione dei cittadini alla vita teatrale, con l'idea di dare una struttura stabile all'aggregazione dei cittadini in rapporto al teatro. È sempre in questa direzione che muove la proposta di favorire le iniziative destinate alla utilizzazione del teatro come mezzo di espressione e produzione culturale in ogni ordine e grado della scuola, di favorire il sorgere di centri specializzati che operino in ogni provincia all'interno e all'esterno della scuola, nei quartieri, nelle colonie di vacanza, nei centri di aggregazione della gioventù, di stabilire organiche relazioni con la scuola, l'università, il mondo del lavoro, per diffondere il teatro a questi livelli e favorire la loro partecipazione al momento della gestione.

Ma per far questo occorrono nuove strutture portanti, occorre un piano regionale edilizio per dotare i comuni di locali moderni concepiti per funzioni culturali e ricreative polivalenti. E dicendo polivalenti, intendiamo dire che non è possibile pensare al teatro come disciplina artistica a sé stante, sottratta all'influenza e al contributo delle altre arti, al contributo delle ultime elaborazioni scientifiche e tecniche. L'apporto, infatti, degli studi di semiologia, sociologia, psicologia e altre discipline potrà essere determinante per dare al teatro nuove possibilità e potenzialità espressive.

Ed è ancora in questa visione che va inquadrata la richiesta di promuovere la creazione di scuole di qualificazione teatrale con il contributo delle varie discipline artistiche, in modo da rinnovare radicalmente l'insegnamento teatrale, per farne più che delle scuole, nel senso tradizionale del termine, dei laboratori di formazione artistica.

Infine, sempre in questa visione interdisciplinare, noi postuliamo il collegamento del teatro con la radiotelevisione, il cinema, la musica, le arti visive, la letteratura ed ogni altra forma culturale, attività interdiscipli-

nare, che dovrà appunto esplicitarsi in quei centri culturali polivalenti che, rifuggendo da un'attività filodrammatica, potranno offrire il terreno di collegamento organico dell'artista, dell'intellettuale, con l'ambiente sociale, per una produzione culturale qualificata, al livello delle tecniche più avanzate.

L'attività di queste strutture operanti nell'ambito della regione dovrà essere coordinata e programmata da un'apposita commissione, formata, in proporzioni eguali dai rappresentanti del Consiglio regionale, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali e culturali di massa dei lavoratori. La composizione di questo organo è determinata proprio dalla sua funzione, che dovrà essere appunto quella di raccogliere e vagliare le proposte, che avranno superato fasi di elaborazione e discussione a livello locale ed i suggerimenti che saranno stati formulati nel corso delle consultazioni che la commissione è tenuta a promuovere almeno una volta l'anno.

Queste consultazioni assicureranno il contributo, da una parte, delle forze culturali più qualificate, ossia di autori, critici e lavoratori dello spettacolo, e, dall'altra parte, dei rappresentanti delle organizzazioni cosiddette di base, ossia dei circoli culturali, delle organizzazioni studentesche e di ogni altra istanza interessata all'attività teatrale.

La commissione regionale dovrà elaborare il piano annuale di sviluppo teatrale, sulla base dei fondi che ogni regione riceverà dallo Stato, nonché dei contributi finanziari che potranno essere ottenuti localmente.

Le regioni riceveranno i fondi dallo Stato per le attività teatrali secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Commissione centrale per il teatro, di cui la nostra proposta di legge prevede la creazione. Una commissione composta democraticamente, con la presenza dei rappresentanti di tutte le regioni, delle confederazioni nazionali del lavoro, dei sindacati dello spettacolo, delle associazioni culturali di massa, delle associazioni di categoria, dei produttori e degli esercenti.

Una commissione, questa, che potrà parere eccessivamente larga, ma che, avendo compiti limitati, in quanto la maggior parte delle funzioni sono demandate alle regioni, sarà chiamata ad esprimere le sue raccomandazioni su un ventaglio di questioni estremamente ristretto: la ripartizione tra le regioni della somma stanziata dallo Stato per le attività teatrali; il finanziamento degli spettacoli all'estero, delle manifestazioni teatrali di interesse internazionale e nazionale. Suo compito è anche di promuovere il coordinamento na-

zionale delle attività teatrali allo scopo di facilitare la circolazione nell'intero territorio nazionale degli spettacoli prodotti regionalmente. È questo un punto che va particolarmente sottolineato, per non lasciar adito all'equivoco che si voglia impedire, o comunque ostacolare, lo scambio di esperienze e la circolazione sul piano nazionale delle opere realizzate in ogni singola regione.

I fondi che la commissione centrale dovrà ripartire tra le Regioni non potranno essere inferiori ai 10 miliardi annui, e ciò allo scopo di garantire la continuazione delle attività teatrali nei limiti oggi realizzate e di assicurare nello stesso tempo mezzi sufficienti per l'attuazione dei programmi di sviluppo del teatro nelle singole regioni.

Il progetto di legge non entra nel merito del meccanismo di prelievo dei fondi, lasciando al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro il compito di reperirli, alla luce dell'abrogazione, implicita nel progetto, dei diritti erariali sugli spettacoli teatrali e quindi del meccanismo dei ristorni, che sempre ha premiato le compagnie di maggiore successo commerciale a scapito di quelle di maggiore qualificazione culturale.

Un altro punto sul quale merita soffermarsi è quello relativo alla concessione dell'agibilità alle compagnie teatrali ed alle sale teatrali. Le relative licenze, noi affermiamo, dovranno essere rilasciate dagli organi regionali per quanto riguarda le compagnie, e dagli organi comunali per le sale teatrali. Viene così sottratta questa competenza alle prefetture ed agli organi di pubblica sicurezza ed affidata ad organi democratici, in modo da escludere nella massima misura possibile la eventualità degli abusi verificatesi in passato per impedire la circolazione di spettacoli teatrali di particolare impegno politico.

La nostra proposta di legge stabilisce lo scioglimento dell'ETI, dell'IDI e dell'INDA.

Esiste per noi una pregiudiziale di fondo, che ci rende contrari ai circuiti nazionali se gestiti autoritariamente, come è appunto il caso dell'ETI, in quanto per ciò stesso finiscono con l'assolvere una funzione di conservazione e non certo di rinnovamento. Anche se negli ultimi tempi l'ETI ha cercato di tener conto del nuovo clima maturato nel teatro e attorno al teatro aggiornando parzialmente i suoi repertori, ciò non toglie che quando le scelte sono lasciate alla discrezione di pochi, una linea involutrice è sempre in agguato.

Ma anche se si democratizzasse la gestione, come oggi da taluno viene proposta, la presenza dell'ETI sarebbe in contrasto con

una linea tendente ad affidare alle regioni il compito di sviluppare l'attività teatrale, si porrebbe, più che in concorrenza, in contrapposizione con loro.

D'altra parte, il circuito dell'ETI è formato da teatri prevalentemente di proprietà dei comuni, cui vanno restituiti per consentir loro di sviluppare il proprio programma di attività teatrale.

Per noi comunisti, l'ETI va liquidato, i teatri che gestisce debbono essere restituiti ai rispettivi comuni in modo che sia possibile promuovere una produzione scelta dalle forze sociali e culturali del luogo.

Lo stesso discorso vale per l'Istituto del dramma italiano e per l'Istituto nazionale del dramma antico, le cui funzioni debbono passare alle competenze regionali.

Del resto, tale è stata l'indicazione del convegno nazionale di studi « Regioni e teatro drammatico », tenutosi all'Aquila nel novembre del 1971 su iniziativa del Consiglio regionale abruzzese. Il documento adottato in quell'occasione indicava come primo intervento della regione il reperimento di tutte le sale di proprietà comunale in concessione a privati e ad enti (vedi ETI).

Circuiti sì, ma innanzitutto a livello regionale, articolati in modi diversi, corrispondenti alle diverse realtà regionali, com'è il caso per il circuito dell'Associazione teatrale Emilia-Romagna e per quello del Comitato regionale toscano per il decentramento teatrale, ossia circuiti nei quali le scelte siano decise collegialmente e non centralmente, senza escludere naturalmente scambi di esperienze tra regione e regione.

Per i teatri stabili si pone, per loro, il compito di decentrare le proprie attività e democratizzare la propria gestione. Sorti negli anni del dopoguerra sotto una spinta rinnovatrice, gli Stabili hanno svolto una funzione culturale di primo piano, libera dai vincoli dell'impresario privato e della legge del profitto. In queste condizioni, determinate proprio dall'essere istituzioni pubbliche e non private, gli Stabili hanno potuto perseguire un'attività culturale di rilievo, che negli anni è andata però affievolendosi nel clima di crisi generale del teatro. Essi non sono però inoltre riusciti a stabilire un più effettivo e profondo rapporto democratico con la grande massa del pubblico e in particolare con le forze più attive nella vita sociale.

La crisi degli Stabili, come la crisi del teatro italiano in genere, è stata resa più

grave dalla mancanza di una legge organica che recepisce le richieste di rinnovamento che da più parti vengono avanzate.

Oggi, i teatri stabili esistenti, con una democratizzazione della loro gestione ed un effettivo decentramento delle loro attività, possono costituire un momento importante nel quadro della programmazione regionale delle attività teatrali. È giusto quindi mantenerli secondo le linee avanzate dal nostro progetto di legge, ma escludendo nello stesso tempo l'opportunità di istituire altri teatri stabili, per il rischio che essi presentano di assorbire e controllare tutte le attività teatrali a livello regionale, e quindi di ostacolare di fatto lo sviluppo di un'organizzazione articolata e ramificata di strutture teatrali nell'ambito del territorio di ogni singola regione.

Negli ultimi tempi sono state avviate operazioni di decentramento dell'attività teatrali da parte di alcuni teatri stabili, quelli di Genova, Torino, Milano, Roma, per citarne alcuni, operazioni ancora timide, che danno adito a molte critiche soprattutto per l'assoluta mancanza di qualsiasi azione concomitante di « responsabilizzazione » del pubblico. Nulla si è fatto invece per la democratizzazione della gestione dei teatri stabili. Soltanto quello di Roma dispone oggi di uno Statuto più avanzato, adottato nell'ottobre scorso dal Consiglio comunale, che consente, almeno sulla carta, un rapporto più democratico con il pubblico decentrato e una gestione più democratica delle sue attività, con l'inclusione in particolare nel suo consiglio di amministrazione di tre rappresentanti delle confederazioni provinciali del lavoro.

È questo un punto che va particolarmente sottolineato, in quanto segna l'assunzione da parte delle grandi confederazioni del lavoro di compiti di responsabilità nella gestione delle attività culturali. È una linea che, a nostro modo di vedere, va perseguita in ogni organismo che espliciti attività culturali, in quanto queste attività debbono avere come primi fruitori proprio i lavoratori in genere. Dovendo essere loro i destinatari del prodotto culturale, i loro rappresentanti debbono avere il diritto e il dovere di intervenire nelle scelte delle istituzioni culturali.

Noi speriamo che la nostra proposta di legge possa costituire un chiaro punto di riferimento per le più larghe forze culturali, e spingere le altre forze politiche ad un'altrettanto chiara assunzione di responsabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo Stato considera il teatro un bene culturale che appartiene a tutta la collettività e riconosce alle attività teatrali nei loro molteplici aspetti e modi di realizzazione il valore e il carattere di servizio sociale. A tale scopo favorisce lo sviluppo delle attività teatrali in tutto il territorio nazionale.

ART. 2.

Per realizzare gli scopi di cui al precedente articolo lo Stato delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di teatro indicate dalla presente legge. L'esercizio di tali funzioni, da parte delle regioni ha luogo, di norma, mediante delega a comuni singoli o associati.

ART. 3.

I rapporti finanziari fra Stato e regioni sono regolati a norma del secondo comma dell'articolo 19 della legge 15 maggio 1970, numero 281.

Il riparto delle somme di cui al precedente comma fra le regioni è disposto con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze in base ai parametri oggettivi proposti dalla Commissione di cui al successivo articolo 4.

Per il primo triennio, dopo l'entrata in vigore della presente legge, la entità del finanziamento non può essere inferiore ai 10 miliardi annui.

ART. 4.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione centrale per il teatro composta da:

- a) il Ministro del turismo e dello spettacolo che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un rappresentante designato da ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale;
- d) due rappresentanti dell'esercizio pubblico nominati dall'ANCI;

e) un rappresentante dell'ente preposto all'attività radiotelevisiva;

f) un rappresentante dell'Ente gestione cinema;

g) tre rappresentanti dei produttori nominati dalle rispettive associazioni; uno per i teatri stabili, uno per le compagnie cooperative, uno per le compagnie ad iniziativa privata;

h) un rappresentante dell'esercizio privato nominato dalla rispettiva associazione;

i) tre rappresentanti delle maggiori confederazioni nazionali del lavoro;

l) tre rappresentanti delle associazioni culturali di massa dei lavoratori;

m) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dello spettacolo;

n) tre rappresentanti delle associazioni degli attori, autori e critici teatrali.

La Commissione è nominata dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto. I componenti la Commissione restano in carica quattro anni dal momento della nomina.

Le deliberazioni della Commissione centrale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti di essa. La Commissione delibera a maggioranza di due terzi il proprio regolamento.

Tutte le altre decisioni sono valide a maggioranza dei componenti.

La Commissione centrale si riunisce di regola ogni due mesi su iniziativa del presidente e ogni volta lo richieda un quarto dei componenti.

Gli atti della Commissione sono pubblici.

ART. 5.

La Commissione centrale per il teatro ha i seguenti compiti:

propone ogni due anni i parametri per la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3. Tali parametri dovranno assicurare una diffusione generalizzata ed omogenea del servizio teatrale in tutto il territorio nazionale;

propone annualmente la ripartizione delle somme previste nel bilancio dello Stato per:

a) spettacoli all'estero, con particolare riferimento alle zone di emigrazione;

b) manifestazioni e rassegne teatrali di prevalente interesse nazionale.

L'attuazione dei programmi all'estero e delle manifestazioni di prevalente interesse

nazionale è affidata, di regola, a teatri a gestione pubblica;

promuove il coordinamento nazionale delle attività teatrali allo scopo di facilitare lo scambio di produzioni regionali e la conseguente circolazione nell'intero territorio nazionale degli spettacoli prodotti dai teatri pubblici, dalle compagnie cooperative e dalle compagnie ad iniziativa privata;

promuove la collaborazione fra le attività teatrali delle singole regioni, l'ente radio-televisivo e l'Ente gestione cinema.

ART. 6.

Nell'esercizio delle funzioni delegate spetta alle regioni il compito di promuovere le condizioni per lo sviluppo delle attività teatrali secondo le finalità dell'articolo 1 e in particolare di elaborare piani pluriennali e annuali di sviluppo dell'attività teatrale nel rispetto delle seguenti direttive generali:

a) promuovere e favorire la formazione di comprensori intercomunali ai fini della distribuzione e dell'esercizio teatrale e stimolare l'orientamento della spesa degli enti locali in direzione delle attività teatrali;

b) coordinare la distribuzione nella regione di spettacoli ed iniziative teatrali, sviluppando la produzione e l'esercizio pubblici e assicurando la partecipazione popolare alla gestione delle attività teatrali;

c) sviluppare con sovvenzioni destinate agli enti locali, a loro consorzi o ad altre forme associative, l'esercizio pubblico nei teatri comunali e di altri enti pubblici e nelle sale private prese in affitto dai comuni;

d) favorire le iniziative di cooperative, circoli, società di mutuo soccorso territoriali e aziendali rivolte a favorire lo svolgersi di attività teatrali e di cultura teatrale nei luoghi di lavoro, nei piccoli centri, nei quartieri delle grandi città;

e) concedere contributi all'esercizio privato: 1) quando il medesimo concorra alla programmazione regionale teatrale con almeno 5 spettacoli per ogni anno; 2) quando l'esercizio privato assuma l'impegno di agire, per un periodo determinato, nel territorio regionale;

f) sostenere, con opportuni contributi, le iniziative pubbliche e private di ricerca e sperimentazione teatrale compresa quella rivolta al teatro dialettale che — in piena autonomia di forme, linguaggi e metodi — contribuiscono a rendere permanente e viva la dialettica culturale;

g) promuovere iniziative destinate alla utilizzazione del teatro come mezzo di espressione e produzione culturale in ogni ordine e grado della scuola e favorire il sorgere di centri specializzati in ogni provincia della regione all'interno e all'esterno della scuola, nei quartieri, nei centri di organizzazione dell'infanzia e della gioventù;

h) promuovere l'associazionismo ed ogni altra forma di partecipazione dei cittadini alla vita teatrale, favorendo la più ampia gestione sociale delle istituzioni teatrali e le iniziative che rendono possibile l'accesso di tutte le categorie sociali alle manifestazioni teatrali;

i) stabilire organiche relazioni con la scuola, l'università, il mondo del lavoro, per diffondere il teatro a questi livelli e favorire la loro partecipazione al momento della gestione;

l) promuovere il collegamento del teatro con la radio-televisione, il cinema, la musica, la grafica, la letteratura ed ogni altra attività culturale, favorendo la creazione di « Centri culturali stabili » nei comprensori intercomunali gestiti secondo i criteri già indicati;

m) promuovere la creazione di laboratori di formazione teatrale, aperti al contributo delle varie discipline artistiche e scientifiche, e favorire il rinnovamento in tal senso delle scuole teatrali esistenti;

n) promuovere ogni possibile iniziativa tendente alla conservazione del patrimonio edilizio teatrale, ed in particolare alla sistemazione e agibilità delle sale pubbliche esistenti; favorire il riscatto da parte degli enti locali delle sale teatrali appaltate e dei palchi privati;

o) promuovere un piano regionale edilizio per dotare i comuni di locali moderni concepiti per funzioni culturali e ricreative polyvalenti.

Spetta alla regione concedere l'agibilità alle compagnie teatrali.

ART. 7.

In ogni regione è istituita una commissione che, a norma dell'articolo 6, predispone i programmi pluriennali e annuali delle attività teatrali, da sottoporre al Consiglio regionale.

Tale commissione è formata, per un terzo, da membri nominati dal Consiglio regionale proporzionalmente alle forze politiche in esso rappresentate, per un terzo da rappresentanti degli enti locali della regione e dei comprensori di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e per un terzo da rappresentanti delle organizzazio-

ni sindacali e culturali di massa dei lavoratori operanti nella regione.

La commissione rimane in carica per tutta la durata del Consiglio regionale.

I criteri di nomina, il numero dei membri e le eventuali articolazioni della Commissione ed i criteri per la formazione del piano di attività di cui all'articolo 6 sono stabiliti dal Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La Commissione, almeno una volta all'anno, promuove, sull'attività svolta e sul progetto di programma pluriennale od annuale, una larga consultazione con tutti gli enti e le istituzioni interessati alla programmazione teatrale e con autori, critici, lavoratori dello spettacolo, rappresentanti delle associazioni culturali periferiche, di base e di massa, rappresentanti delle organizzazioni studentesche e giovanili, nonché con ogni altra istanza interessata.

ART. 8.

Presso ogni regione è istituito un fondo regionale per le attività teatrali costituito:

- a) dalle entrate derivanti in applicazione dell'articolo 3;
- b) dai contributi della regione;
- c) da contributi di enti pubblici e privati espressamente destinati al fondo;
- d) da lasciti o donazioni.

ART. 9.

Sono considerati teatri a gestione pubblica gli organismi teatrali promossi da enti locali direttamente o tramite comitati di enti pubblici, oppure promossi da iniziative associative o consorziali alle quali partecipino in maggioranza comuni della regione.

I contributi del fondo regionale a questi organismi sono forfettari, commisurati ai programmi ed al bilancio presentato.

ART. 10.

Sono considerate compagnie a gestione cooperativa i complessi teatrali che, in base alle leggi vigenti in materia cooperativistica, dimostrino le finalità collettive e sociali dell'impresa che escludono in ogni caso il fine di lucro.

Le compagnie cooperative fatta salva la loro autonomia di gestione e di amministrazione, possono concorrere a determinare una forma particolare di teatro a gestione pubblica, concordando l'attività programmatica con

la regione, gli enti locali, o con altre istituzioni associative e consorziali cui partecipano gli enti locali a norma dell'articolo 9.

ART. 11.

Le compagnie teatrali promosse da privati hanno diritto a concorrere ai finanziamenti o alle sovvenzioni in base alle norme previste dall'articolo 6 lettera e) presentando domanda e programma al Comitato regionale per il teatro nella regione ove stabiliscono la loro sede giuridica, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, quarto comma, in ordine al coordinamento nazionale e alla circolazione della produzione teatrale in tutto il territorio nazionale.

ART. 12.

Nei territori nazionali ove esistono minoranze linguistiche, le compagnie che svolgono attività teatrali in queste lingue hanno diritto a ricevere sovvenzioni alla stessa stregua delle compagnie di lingua italiana.

ART. 13.

I teatri pubblici e gli organismi teatrali promossi dagli enti pubblici devono avere statuti che ne assicurino la gestione democratica in conformità con lo spirito della presente legge e ne garantiscano la qualificazione culturale nell'ambito della programmazione regionale.

ART. 14.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente teatrale italiano (ETI), l'Istituto del dramma italiano (IDI) e l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) sono sciolti.

Le Regioni competenti per territorio subentrano, alla stessa data, nel possesso e nella gestione degli impianti teatrali di proprietà degli enti di cui al precedente comma o in locazione agli stessi; rispondono, sempre dalla stessa data, agli obblighi contrattuali esistenti in forza di contratti d'uso, di locazione, di gestione o di appalto e garantiscono la custodia e la gestione degli impianti.

Il personale dipendente dagli enti di cui al primo comma, in forza di regolari atti o contratti di assunzione, ed in servizio negli

impianti teatrali assunti in gestione dalle regioni si intende provvisoriamente assegnato alle regioni stesse salvo quanto disposto dal successivo articolo 15.

ART. 15.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge, per la regolamentazione delle attività patrimoniali, di gestione, contrattuali ed economico-finanziarie degli enti di cui all'articolo 14.

I decreti delegati — da emanarsi su conforme parere di una commissione composta da 15 deputati e da 15 senatori — dovrà rispondere ai seguenti principi generali:

a) tutto il patrimonio passa in proprietà delle regioni e in uso ai comuni competenti per territorio;

b) le eventuali passività degli enti disciolti fanno carico al bilancio dello Stato;

c) ai dipendenti degli enti disciolti dovrà essere consentito di optare fra l'assegnazione agli organici regionali o un esodo volontario con particolari riconoscimenti di anzianità convenzionale.

ART. 16.

Allo scopo di favorire le attività teatrali e più in generale ricreative e culturali, il rilascio delle licenze per l'uso a tal fine di locali pubblici o aperti al pubblico viene affidato ai comuni.

ART. 17.

Ogni norma di legge e disposizione contraria o incompatibile con la presente legge è abrogata.